

**REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 3
DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2009, N. 34**

**FONDO SPECIALE DI GARANZIA
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO**

Premessa

- Con Legge regionale del 24 dicembre 2009, n. 34 "*Norme "Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo Speciale di garanzia"*", è stato istituito un "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione.
- Il Fondo persegue l'obiettivo di favorire senza oneri a carico dei lavoratori la concessione da parte delle banche aderenti di *anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito* che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi.
- Alle Banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale.
- L'art. 3 della suddetta legge regionale dispone che "*La Giunta regionale, con successivo regolamento, individua criteri e modalità sulla base dei quali i soggetti beneficiari possono accedere al prestito bancario a fronte della garanzia regionale.*"
- Tale strumento si propone di intervenire su tipologie di linee di credito che non trovano riscontro in analoghi strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti.
- L'art. 4 della suddetta legge dispone che alla cessazione del Fondo, la giacenza residua possa essere destinata a nuove operazioni di garanzia.

**Articolo 1
(Definizioni)**

1.1 Nel presente documento si intende per:

- a) "**Lavoratore beneficiario**", colui che, versando in condizioni di disagio economico per non avere percepito la retribuzione pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per coloro che non percepiscono stipendio da almeno tre mesi continuativi:
 - sia titolare di un contratto subordinato, costituito in conformità alle previsioni di legge in materia, quantomeno a far data dal 01.10.2009 (contratti a tempo indeterminato e determinato inclusi i part-time, apprendisti ecc. ad eccezione dei contratti co.co.pro) ;
 - abbia maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio nell'anno solare 2009;
 - sia residente o domiciliato in Piemonte;
 - non abbia avuto accesso, nel periodo in cui non ha percepito la retribuzione, ad alcun tipo di ammortizzatore.

- b) **“Datore di lavoro”**, l’impresa, in qualsiasi forma costituita, alle cui dipendenze presta servizio con rapporto di lavoro subordinato il lavoratore beneficiario. Il datore di lavoro deve:
- avere almeno un’unità operativa nel territorio della Regione Piemonte alla quale è addetto il Lavoratore beneficiario;
 - non essere sottoposto a procedure concorsuali o altri stati di insolvenza dichiarati secondo le vigenti norme di legge, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento da parte del lavoratore.
- c) **“Fondo”**, il Fondo speciale di garanzia costituito come fondo separato nel bilancio regionale per l’ammontare di Euro 3.000.000,00 (di cui circa Euro 200.000 destinati alla copertura degli interessi e degli altri oneri) finalizzato a rimborsare alle Banche, in caso di mancata restituzione dei prestiti, le somme erogate entro i limiti stabiliti; la somma delle garanzie concesse dal fondo non potrà eccedere il multiplo di 1,25 volte la sua dotazione; il Fondo sarà alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;
- d) **“Gestore del Fondo”** o “Gestore”, Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54 (di seguito anche Finpiemonte).
- e) **“Banca aderente”** e “Banca finanziatrice”, la banca iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che si sia impegnata a finanziare i lavoratori nell’ambito del presente intervento, mediante prestiti individuali a titolo di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito.
- f) **“Garanzia”**, la fideiussione prestata a favore delle Banche da Finpiemonte a valere sul Fondo. La fideiussione è incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento del Lavoratore, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta della Banca che ha finanziato il Lavoratore ammesso all’intervento del Fondo.
- g) **“Finanziamento”**, indica la anticipazione parziale del trattamento retributivo maturato e non percepito, con le caratteristiche di seguito precisate, concessa dalle Banche a favore del Lavoratore beneficiario in attuazione della presente misura ed alle condizioni previste, finalizzato ad attenuare la condizione di disagio economico conseguente al mancato percepimento, pur avendo prestato regolare attività, della retribuzione.

Articolo 2

(Accesso al finanziamento)

2.1 Il lavoratore beneficiario in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. n. 34 del 24 dicembre 2009 e di cui al punto 1 a) del presente regolamento, presenta ad una Banca aderente richiesta di finanziamento e contestualmente richiesta di accesso alla garanzia del fondo speciale regionale. Al momento di presentazione della richiesta, il Lavoratore beneficiario dovrà fornire:

- a) documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 lettera a) del presente regolamento;
- b) documentazione attestante il possesso da parte del Datore di lavoro dei requisiti di cui al punto 1 lettera b) del presente regolamento;
- c) dichiarazione del proprio Datore di lavoro che attesti la mancata erogazione delle retribuzioni a favore del Lavoratore, pur avendo lo stesso maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo e il periodo relativo alla mancata retribuzione. Nel caso di mancata dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione della mancata erogazione delle retribuzioni, attestata da un’organizzazione sindacale presente nell’impresa o da quella delegata dal lavoratore per la difesa in giudizio.

2.2 Le banche su richiesta del lavoratore, concederanno prestiti individuali, in unica soluzione, previa valutazione del merito di credito del richiedente, per un ammontare massimo di Euro 2.500,00. Per i contratti part-time la cifra sarà determinata in base alla percentuale del part-time.

2.3 Gli importi concessi non saranno soggetti a tassi di interesse né a spese di gestione del conto.

2.4 Ai sensi di quanto previsto al comma 2 art. 2 della L.R. n. 34 del 24 dicembre 2009 la priorità ai

lavoratori che non percepiscano stipendio da almeno tre mesi continuativi dal momento della presentazione della richiesta sarà assegnata con le seguenti modalità:

- a) nei primi quindici giorni dall'apertura del Bando di cui infra, potranno presentare domanda di finanziamento e di accesso alla garanzia, esclusivamente i soli Lavoratori beneficiari che non percepiscono lo stipendio da almeno tre mesi consecutivi;
- b) successivamente, potranno presentare domanda di finanziamento e accesso alla garanzia tutti i Lavoratori beneficiari. La concessione delle garanzie sarà effettuata da parte di Finpiemonte con cadenza periodica – ogni 10 gg. lavorativi – sulla base delle richieste pervenute da parte delle Banche aderenti entro il giorno precedente, sempre assegnando priorità ai soggetti che non percepiscano stipendio da almeno tre mesi continuativi.

Articolo 3

(accesso al fondo di garanzia)

A garanzia della restituzione del finanziamento, Finpiemonte concede alla banca fidejussione per un importo pari al 100 % (cento per cento) del finanziamento erogato.

Articolo 4

(Restituzione del finanziamento – Garanzia)

4.1 Il finanziamento dovrà essere restituito alla Banca concedente da parte del lavoratore beneficiario entro e non oltre 12 mesi dalla concessione, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili; in quest'ultima ipotesi, modalità e costi della dilazione saranno stabiliti dal beneficiario con la propria Banca e a Finpiemonte spetterà solo l'onere di garanzia in linea capitale, decorsi i primi dodici mesi dall'accensione del finanziamento originario.

4.2 Le banche aderenti concederanno il finanziamento ad un tasso di interesse annuo fisso non superiore al 2,5%, valido fino al 31/3/2011 e le spese accessorie del finanziamento, bolli compresi, non potranno superare la cifra forfettaria di 50 euro nei 12 mesi. Il pagamento di detti interessi e di eventuali altri oneri trova copertura nel Fondo.

4.3 A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore beneficiario si impegna a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il prestito, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dal datore di lavoro. A tale riguardo, al momento dell'ottenimento del finanziamento, il lavoratore comunicherà con raccomandata al datore di lavoro il numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. La Banca tratterrà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore.

Articolo 5

(Bando Pubblico)

5.1 La garanzia è concessa ai Lavoratori beneficiari che risponderanno al Bando pubblico di attuazione del presente regolamento.